SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 settembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

02A10247

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n. **198.**

Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Vista la deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2002, ed in particolare la sintesi del piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Obiettivi

1. Il presente decreto legislativo detta princìpi fondamentali in materia di installazione e modifica delle categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, al fine di:

a) agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, consentendo a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture celermente, creando così un mercato effettivamente concorrenziale;

b) consentire la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e l'adeguamento di quelle esistenti idonee a soddisfare le esigenze connesse con lo sviluppo tecnologico;

c) razionalizzare le procedure autorizzatorie per l'installazione di impianti di telecomunicazioni sul territorio nazionale, secondo princìpi di efficienza, pubblicità, concentrazione e speditezza;

d) assicurare che la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni sia coerente con la tutela dell'ambiente e della salute per quanto attiene ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, relativamente alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione;

e) dare certezza ai termini per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale anche per quanto attiene ai livelli delle emissioni elettromagnetiche degli impianti radioelettrici;

f) favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativamente alle predette emissioni elettromagnetiche nelle aree a tal fine determinate a livello locale nel rispetto delle competenze regionali di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36;

g) assicurare condizioni che consentano agli operatori di offrire, in regime di libero mercato, servizi innovativi ai cittadini ed agli utenti, incentivando così il perseguimento degli obiettivi di qualità da parte degli operatori del settore;

h) assicurare l'osservanza dei princìpi di concorrenza e non discriminazione con riferimento alle attività di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni ed all'espletamento del relativo servizio al pubblico;

i) favorire una adeguata diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione sull'intero territorio nazionale;

j) facilitare la realizzazione delle reti radio per le comunicazioni relative alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile di cui, rispettivamente, al decreto del Ministro della sanità in data 6 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1998, ed al decreto del Ministro delle comunicazioni in data 22 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998.

Art. 2.

Definizioni

1. La terminologia tecnica utilizzata nel presente decreto legislativo deve intendersi nel significato suo proprio desumibile dalla normativa di riferimento ed, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1999, nonché dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e successive modificazioni.

Art. 3.

Infrastrutture di telecomunicazioni

1. Le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure definite dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2. Le infrastrutture di cui all'articolo 4, ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.

3. Le infrastrutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

Art. 4.

Infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ed, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di telecomunicazione, di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda puntomultipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte delle ARPA ovvero dall'organismo indicato dalla regione, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.

2. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.

Art. 5.

Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici

1. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui all'articolo 4 è presentata all'ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

2. L'istanza, conforme al modello di cui all'allegato *A*, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello di cui all'allegato *B*.

3. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'ARPA, che si pronuncia entro venti giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

4. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

5. Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

6. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni.

7. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in

quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6.

Esiti e conseguenze

1. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui all'articolo 5, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui all'articolo 5, comma 7, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.

2. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

Art. 7.

Opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico

1. Qualora l'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello di cui all'allegato *C*, all'ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.

2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica e/o integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.

4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo e/o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a trenta giorni.

Art. 8.

Condivisione dello scavo e coubicazione dei cavi per telecomunicazioni

1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori di telecomunicazione interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero delle comunicazioni, o ad altro ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposto archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di telecomunicazioni conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7.

2. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 1, gli operatori di telecomunicazione interessati alla condivisione dello scavo e/o alla coubicazione dei cavi per telecomunicazioni, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.

3. Nei casi di cui al presente articolo si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 7.

Art. 9.

Reti dorsali

1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato *D*, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale con-

vocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.

2. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di telecomunicazioni.

5. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, al fine di consentire ai titolari delle licenze individuali una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero delle comunicazioni, ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo 8, comma 1, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari delle licenze individuali.

6. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.

Art. 10.

Oneri connessi alle attività di installazione, scavo ed occupazione di suolo pubblico

1. Gli operatori di telecomunicazioni hanno l'obbligo di tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al presente decreto, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera *e)*, del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo *una tantum* per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 11.

Limitazioni legali alla proprietà privata

1. Al fine di accelerare l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni, all'articolo 232 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.».

Art. 12.

Disposizioni finali

1. I diversi titoli già rilasciati per l'installazione delle infrastrutture di cui al presente decreto si intendono ad ogni effetto considerati quali autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente decreto.

2. Le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto in tutto il territorio nazionale in relazione agli impianti di cui all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, conformi alle prescrizioni ivi indicate, valgono come denuncia di inizio attività.

3. I gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica provvedono ad inviare ai comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni la descrizione di ciascun impianto installato prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sulla base dei modelli *A* e *B* allegati al presente decreto, al fine di realizzare il catasto di tali infrastrutture. Inviano altresì i modelli relativi alle successive installazioni. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 7, 8 e 9 trasmettono al Ministero delle comunicazioni copie dei modelli *C* e *D*. Il Ministero delle comunicazioni può delegare ad altro ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli.

4. È abrogato l'articolo 2-*bis* della legge 1° luglio 1997, n. 189.

Art. 13.

Legislazione regionale

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al presente decreto, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo quanto disposto dai singoli ordinamenti.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO *A*
(previsto dall'art. 5, comma 1)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto ....
nato a... il ....
residente a .... via .... n. .....
nella sua qualità di .... della Società ....
con sede in .... via .... n. ......

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

Posizionamento degli apparati.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Descrizione del terreno circostante.

Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:

edifici posti in vicinanza del sito;

conformazione e morfologia del terreno circostante;

eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.

(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Stime del campo generato.

Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel punto 2.1. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti:

volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella «Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza» [Guida CEI 211-10].

Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:

evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);

effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla «Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz», con riferimento all'esposizione umana).

La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata. In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.

Modalità di simulazione numerica.

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata.

Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.

Allega alla presente istanza

Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).

Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E_0).

Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.

Planimetria generale *ante opera* e *post operam* del progetto di impianto, su scala 1:500.

Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.

In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.

Mappe del territorio circostante all'impianto.

Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);

Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;

Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;

Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.

Nel contempo, il sottoscritto,

consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

Rilascia

la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: «l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36».

A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Firma.

ALLEGATO *B*
(previsto dall'art. 5, comma 2)

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
(per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt)

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
residente a .... via .... n. .....
nella sua qualità di .... della Società ....
con sede in .... via .... n. ......

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

Posizionamento degli apparati.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

Allega alla presente istanza

Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).

Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E_0).

Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

ALLEGATO *C*
(previsto dall'art. 7, comma 1)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE URBANE

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
residente a .... via .... n. .....
nella sua qualità di .... della Società ....
con sede in .... via .... n. ......

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:

Descrizione dell'impianto.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;

dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;

dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;

dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

Allega alla presente istanza

Planimetria dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:

tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;

manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;

particolari «tipo» delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;

sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;

sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;

vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa;

Dichiara

di aver comunicato il progetto in formato elettronico.

Data.

Firma.

ALLEGATO *D*
(previsto dall'art. 9, comma 1)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE EXTRAURBANE

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
residente a .... via .... n. .....
nella sua qualità di .... della Società ....
con sede in .... via .... n. ......

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:

Descrizione dell'impianto.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;

dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;

dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;

dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

Allega alla presente istanza

Per impianti extraurbani:

stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000 con indicazione del tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza dello stesso;

planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:

tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;

manufatti previsti lungo l'impianto;

sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;

strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa

Data.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amininistrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» è il seguente:

«2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;

b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per l'approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per l'approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;

c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione della facoltà, da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo;

e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;

f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio; previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;

g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;

h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilità, possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilità di costituire una società di progetto ai sensi dell'art. 37-*quinquies* della citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative già indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'art. 37-*sexies* della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente;

i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;

l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditività potenziale della stessa, della possibilità di corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonché della possibilità di fissare la durata della concessione anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;

m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;

n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale;

o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo.».

— Si riporta l'allegato 5 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, relativo al piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni:

«ALLEGATO 5

INTERVENTI STRATEGICI DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

(Legge Obiettivo n.443 del 21 dicembre 2001)

PIANO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO DELLE TELECOMUNICAZIONI

Reti a banda larga (fibra ottica)					
SOGGETTO	INVESTIMENTI PREVISTI (in milioni di euro)	FLUSSO DI INVESTIMENTI [1] RIPARTIZIONE ANNUA PERCENTUALE			
		2002	2003	2004	2005 ed oltre
WIND	1.500,000	11,00	9,00	9,00	71,00
FASTWEB	2.000,000	27,50	14,00	14,00	44,50
EDISONTEL	526,000	80,00	5,00	5,00	10,00
TOTALE	4.026,000	28,21	10,96	10,96	49,87
TELECOM ITALIA [2]					

Reti per terminali (UMTS e completamento GSM/GPRS)					
SOGGETTO	INVESTIMENTI PREVISTI (in milioni di euro)	FLUSSO DI INVESTIMENTI [1] RIPARTIZIONE ANNUA PERCENTUALE			
		2002	2003	2004	2005 ed oltre
OMNITEL	6.146,000	12,00	12,50	12,50	63,00
WIND	4.000,000	24,00	12,00	12,00	52,00
IPSE	1.200,000	8,00	11,50	11,50	69,00
H3G	4.711,000	27,00	10,25	10,25	52,50
TOTALE	16.057,000	19,09	11,64	11,64	57,63
TIM [3]		10,00	20,00	20,00	50,00

Reti per televisione digitale terrestre					
SOGGETTO	INVESTIMENTI PREVISTI (in milioni di euro)	FLUSSO DI INVESTIMENTI [1] RIPARTIZIONE ANNUA PERCENTUALE			
		2002	2003	2004	2005 ed oltre
RAI	526,786	4,90	17,65	17,65	59,80
MEDIASET	650,000	0,00	14,50	14,50	71,00
TOTALE	1.176,786	2,19	15,91	15,91	65,99
La7 - MTV [3]					

TOTALE degli investimenti in infrastrutture TLC					
SOGGETTO	INVESTIMENTI PREVISTI (in milioni di euro)	FLUSSO DI INVESTIMENTI [1] RIPARTIZIONE ANNUA PERCENTUALE			
		2002	2003	2004	2005 ed oltre
WIND (fisso)	1.500,000	11,00	9,00	9,00	71,00
FASTWEB	2.000,000	27,60	14,00	14,00	44,50
EDISONTEL	526,000	80,00	5,00	5,00	10,00
OMNITEL	6.146,000	12,00	12,50	12,50	63,00
WIND (mobile)	4.000,000	24,00	12,00	12,00	52,00
IPSE	1.200,000	8,00	11,50	11,50	69,00
H3G	4.711,000	27,00	10,25	10,25	52,50
RAI	526,786	4,90	17,65	17,65	59,80
MEDIASET	650,000	0,00	14,50	14,50	71,00
TOTALE	21.259,786	19,88	11,75	11,75	56,62
TELECOM ITALIA, TIM, La7 - MTV [2]	9.500,000	10,00 (solo TIM)	20,00 (solo TIM)	20,00 (solo TIM)	50,00 (solo TIM)
TOTALE [2]	30.759,786				

[1] Flussi di investimento indicati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministero delle comunicazioni. La distinta delle opere verrà effettuata con successiva delibera.

[2] Gli investimenti di TELECOM ITALIA, TIM e La7 - MTV sono aggregati nell'ammontare complessivo.

[3] Per TELECOM ITALIA, TIM e La7 - MTV è stato fornito soltanto il totale aggregato dell'investimento previsto; ma non le singole percentuali ad eccezione di TIM.)).

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per iI rilancio delle attività produttive» è il seguente:

«1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri competenti, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-*ter*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.».

— La legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante: «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 2001, n. 55.

— Il decreto interministeriale 6 ottobre 1998 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1998, n. 257.

— Il decreto ministeriale 22 dicembre 1998 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1998, n. 312.

Note all'art. 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni», è pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 3 maggio 1973.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni», è pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997.

— Per la legge 22 febbraio 2001, n. 36, si vedano note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001 è riportato nella nota all'art. 1.

— L'art. 8, comma 1, lettera *c)* della legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante «legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», così recita:

«1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

a) - b) (Omissis);

c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti.».

— L'art. 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)» così recita:

«7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.».

Note all'art. 4:

— Per la legge n. 36/2001 si veda nota all'art. 1.

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999 - Supplemento ordinario n. 229.

— La legge 24 dicembre 1976, n. 898, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1977.

Note all'art. 5:

— L'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante «legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici» così recita:

«Art. 14 *(Controlli).* — 1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.

2. Nelle regioni in cui le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le Forze armate e di Polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.».

— Gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» riguardano la semplificazione dell'azione amministrativa.

Nota all'art. 7:

— Per gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano note all'art. 5.

Note all'art. 9:

— Gli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2001, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» riguardano le disposizioni sul procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità.

— Per gli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 si vedano note all'art. 5.

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», è il seguente:

«Art. 4 *(Reti e servizi di telecomunicazioni)*. — 1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via cavo o che utilizzano frequenze terrestri è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di licenza da parte dell'Autorità. A decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze e autorizzazioni da parte dell'Autorità. L'installazione di stazioni terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle procedure previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità.

2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici è subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorità emana un regolamento che disciplina in linea generale le modalità ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validità si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali, così come definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorità, è soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorità. I provvedimenti di cui al presente comma, nonché le concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della proprietà e al diritto di servitù. Sono comunque fatte salve le competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

4. Le società che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni sono obbligati, nel termine previsto dal regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, a tenere separata contabilità delle attività riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti nonché delle attività riguardanti la fornitura dei servizi. Le società titolari di licenze di telecomunicazioni sono altresì obbligate a tenere separata contabilità delle attività svolte in ordine alla fornitura del servizio universale. La contabilità tenuta ai sensi del presente comma è soggetta a controllo da parte di una società di revisione scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora superi l'ammontare di fatturato determinato dall'Autorità, alla quale compete anche di definire i criteri per la separazione contabile dell'attività entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione contabile dell'attività radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a costituire società separate per la gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso.

6. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato, per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono tenute a costituire società separata per lo svolgimento di qualunque attività nel settore delle telecomunicazioni. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato le predette reti, né acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti.

7. L'Autorità conferma alle società concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga banda da parte della società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni è soggetta alla concessione di cui al comma 3. L'installazione, l'esercizio e la fornitura della rete nonché la fornitura dei servizi di telecomunicazioni da parte delle società di cui ai commi 5 e 6 sono subordinati al rilascio dei provvedimenti di cui ai commi l, 2 e 3 del presente articolo, nonché al rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

8. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi di telecomunicazioni. Fino al 1° gennaio 1998 la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusività per l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilità di sperimentazione da parte dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta all'Autorità, ottenendone autorizzazione. Fino alla stessa data le società destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare produzioni radiotelevisive. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può essere destinataria direttamente o indirettamente di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro né fornire programmi o servizi né raccogliere pubblicità per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali su frequenze terrestri in chiaro.

9. L'offerta del servizio di telefonia vocale è soggetta dal 1° gennaio 1998 a regime di prezzo. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetta per il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento ai costi. L'Autorità esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza.».

— Il Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1993, n. 288, recante «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei

rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale», concerne la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

— L'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali», è il seguente:

«Art. 63 *(Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)*. — 1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;

b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;

c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lettera *b)*, dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;

d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;

e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;

f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;

II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;

g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera *g)*, né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera *f)* del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.».

— Il testo dell'art. 47, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è il seguente:

«4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 232 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni», come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato è il seguente:

«Art. 232 *(Limitazioni legali)*. — Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.

L'operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed all'installazione delle infrastrutture.».

Nota all'art. 12:

— La legge 1° luglio 1997, n. 189, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali.».

02G0228

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° agosto 2002, n. **199.**

Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, con il quale è stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2001, n. 53;

Considerato che ai sensi dell'articolo 24-*quater* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, inserito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 53 del 2001, occorre individuare con apposito regolamento le modalità di svolgimento del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso;

Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto testé richiamato;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 333.A/9806.E.2.3 del 3 luglio 2002;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

CONCORSO INTERNO PER TITOLI

Art. 1.

Bando di concorso

1. Il concorso di cui all'articolo 24-*quater*, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso e le sedi disponibili a livello provinciale;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 2.

Esclusione dal concorso

1. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. Per il personale di cui all'articolo 24-*quater*, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nei cui confronti sia intervenuto l'annullamento del provvedimento disciplinare che ha determinato l'esclusione dal concorso, trova applicazione la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, ovvero su apposito modulo predisposto per la lettura ottica dall'Amministrazione, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso è composta da un presidente scelto tra i funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica di vice questore aggiunto.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 5.

Titoli

1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;

b) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8;

c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;

d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 4;

e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;

f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;

g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10.

2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

3. Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia del foglio matricolare nonché le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.

4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Art. 6.

Formazione ed approvazione della graduatoria

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.

2. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Capo II

CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAME SCRITTO

Art. 7.

Bando di concorso

1. Il concorso di cui all'articolo 24-*quater*, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso e le sedi disponibili a livello provinciale;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

e) la data di svolgimento dell'esame scritto e le materie oggetto del questionario costituente la prova d'esame;

f) la votazione minima da conseguire nella prova scritta;

g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 8.

Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso

1. È ammesso al concorso il personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto al 31 dicembre di ogni anno quattro anni di effettivo servizio.

2. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

3. Per il personale di cui all'articolo 24-*quater*, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nei cui confronti sia intervenuto l'annullamento del provvedimento disciplinare che ha determinato l'esclusione dal concorso, trova applicazione la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Domande di partecipazione e diario della prova scritta

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte, su carta libera, ovvero su apposito modulo predisposto per la lettura ottica dall'Amministrazione,

dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

2. Nel bando di concorso viene data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento della prova scritta ovvero della data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario di detta prova.

3. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta è escluso dal concorso.

Art. 10.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso è composta da un presidente scelto tra i funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica di vice questore aggiunto.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 11.

Prova scritta

1. La prova scritta consiste in risposte ad un questionario somministrabile dall'Amministrazione mediante supporti informatici e/o audiovisivi, articolato su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale dei candidati.

2. Il questionario può essere articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, vertenti per il venti per cento su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali.

3. Le materie che possono formare oggetto del questionario sono italiano, storia d'Italia a partire dal 1815, geografia fisica, politica ed economica dell'Italia, educazione civica, diritto penale, procedura penale, legislazione di pubblica sicurezza e leggi speciali, ordinamento e regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

4. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60 punti. La votazione massima attribuibile alla prova scritta è di 100 punti.

5. La predisposizione del questionario può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova può essere gestita con l'ausilio di società specializzate.

Art. 12.

Titoli

1. Le categorie di titolo di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabilite come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;

b) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 8;

c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;

d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 4;

e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;

f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;

g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10.

2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

3. Il Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice copia del foglio matricolare aggiornato, nonché le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente l'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dal candidato.

4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

5. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta.

Art. 13.

Formazione ed approvazione della graduatoria

1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli.

2. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. Gli assistenti capo vincitori del concorso interno per titoli ed esame scritto, già vincitori del concorso interno per titoli, indetto lo stesso anno, ed ammessi alla frequenza del corso di formazione professionale, sono esclusi dalla graduatoria del concorso per titoli ed esame scritto.

4. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

5. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Capo III

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 14.

Durata e finalità

1. Il corso di formazione professionale di cui all'articolo 24-*quater*, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ha carattere teorico-pratico ed ha durata di quattro mesi; esso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed in particolare a quelle connesse all'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 15.

Aree di formazione

1. I contenuti didattici del corso sono ripartiti in aree di formazione giuridica, professionale e tecnico-operativa.

2. I programmi, l'individuazione delle prove e delle materie degli esami finali — fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento — sono definiti con provvedimento adottato dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore centrale per gli istituti di istruzione.

Art. 16.

Assenze

1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso si computano le giornate di effettiva attività didattica.

2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.

3. Non sono computate nel limite massimo di assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza innanzi all'Autorità giudiziaria.

Art. 17.

Verifiche intermedie

1. Durante il corso i frequentatori possono essere sottoposti a verifiche didattiche nelle aree di formazione mediante prove orali, prove pratiche, nonché risposte a quesiti scritti relativi al programma svolto, anche attraverso test a controllo computerizzato.

2. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure di verifica di cui al comma 1, la tipologia delle prove, i quesiti ed i criteri di correzione sono predisposti dalla Direzione della scuola ove si svolge il corso, sulla base di direttive impartite in materia dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione.

Art. 18.

Esame finale

1. Al termine del corso i frequentatori sostengono un esame consistente in:

a) una verifica scritta, che può articolarsi su più prove, relativa alle materie delle aree giuridica e professionale;

b) una verifica, che può articolarsi su più prove orali e pratiche, relativa ad altre materie previste dal programma di studi.

2. La commissione d'esame di cui all'articolo 19 provvede a stabilire il contenuto ed il metodo per la valutazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione del rendimento ottenuto durante il corso, anche sulla base delle verifiche di cui all'articolo 17, nonché i criteri per l'attribuzione del giudizio finale.

3. L'esame si intende superato se il frequentatore riporta un giudizio finale complessivo di: «profitto», «segnalato profitto», «ottimo profitto». Il frequentatore che consegue la valutazione di «insufficiente profitto» nel giudizio finale complessivo non supera il corso.

4. Il frequentatore che, senza giustificato motivo, non si presenti ad una prova d'esame viene considerato rinunciatario e dimesso dal corso.

5. Il frequentatore che, per malattia o per altro giustificato grave motivo valutato dalla Commissione d'esame, non ha potuto partecipare all'esame finale, è ammesso a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'esame finale.

6. Le prove già sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.

Art. 19.

Commissione d'esame finale

1. La Commissione d'esame è nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. La Commissione è composta:

a) dal direttore dell'Istituto d'istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente;

b) da un numero di membri non inferiori a quattro scelti, di norma, tra i docenti del corso;

c) da un segretario con qualifica non inferiore ad ispettore superiore della Polizia di Stato, od equiparata.

3. La Commissione può avvalersi, per l'espletamento delle prove di carattere tecnico-specialistico, di personale qualificato nelle specifiche materie.

4. La Commissione esaminatrice può essere articolata, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in più sottocommissioni costituite da non meno di tre componenti.

5. Con lo stesso decreto di nomina vengono designati uno o più componenti supplenti.

Art. 20.

Comitato di vigilanza

1. Per lo svolgimento dell'esame finale, con provvedimento del Direttore dell'istituto d'istruzione ove si svolge il corso, è nominato un comitato di vigilanza. Qualora l'esame abbia luogo in più sedi sono nominati più comitati secondo le specifiche esigenze.

Art. 21.

Graduatoria finale

1. Ai fini della nomina alla qualifica di vice sovrintendente e della determinazione del posto in ruolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24-*quater*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, la graduatoria finale è formata in base al giudizio di cui all'articolo 18, comma 3, dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di: «ottimo profitto», «segnalato profitto», «profitto». A parità di valutazione precede il frequentatore che si è collocato prima nella graduatoria del concorso.

Art. 22.

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel capo I e II del presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° agosto 2002

Il Ministro: PISANU

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 267

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è il seguente:

«Art. 24-*quater (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).* — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario, articolato su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;

b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera *a)*, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera *a)* e vincitori anche di quello di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'art. 1, lettera *a)*, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera *b)*.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di

esse, la composizione della commissione d'esami, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera *b)*».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si veda in note alla premessa.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è il seguente:

«Art. 94 *(Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari)*. — 1. L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura è ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, è collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed è promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze già maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame.

2. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale può trovare utile collocazione ed è promosso con la medesima anzianità degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui è collocato.».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si veda in note alla premessa.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda in nota all'art. 2.

Nota all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si veda in note alla premessa.

Nota all'art. 21:

— Per il testo dell'art. 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si veda in note alla premessa.

02G0229

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 2002.

Ripartizione del finanziamento previsto per l'anno 2002 dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di agricoltura e pesca dal decreto legislativo 4 giugno 1977, n. 143.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 143/1997, il quale ha previsto che alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni a seguito del conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001, concernente «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del predetto decreto con il quale viene disposto che, ai fini dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative già conferite alle stesse dal decreto legislativo n. 143 del 1997, è trasferito alle medesime, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'importo di L. 638.668.502.000, comprensivo delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento, pari a L. 31.805.871.000;

Visto il successivo art. 6, il quale dispone che le risorse finanziarie come sopra individuate sono iscritte in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), per essere ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che per l'attuazione della predetta disposizione, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha provveduto, con nota n. 31394 del 18 marzo 2002, a proporre all'approvazione della Conferenza Stato-Regioni i criteri per il riparto del finanziamento complessivo di L. 638.668.502.000 di cui trattasi;

Considerato, peraltro, che nel corso dell'esame in sede tecnica della predetta proposta è emersa la necessità di rimandare ad un successivo momento il riparto del finanziamento relativo alle spese di funzionamento, pari a L. 31.805.871.000, in quanto correlato alla definizione del trasferimento, non ancora effettuato alle regioni, di parte del personale del Corpo forestale in dotazione organica al Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 6 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, ha espresso parere favorevole sulla proposta di assegnazione alle regioni del ridotto importo di L. 606.862.631.000 (L. 638.668.502.000 - L. 31.805.871.000), pari ad € 313.418.389,79, per l'esercizio delle funzioni già conferite in materia di agricoltura e pesca, tenuto conto di quanto comunicato a tale riguardo dal Ministero delle politiche agricole e forestale con nota n. 32523 dell'8 maggio 2002;

Considerato che le risorse finanziarie da assegnare alle regioni per l'anno 2002 per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di agricoltura e pesca risultano iscritte sul cap. 7547 (u.p.b. 4.2.3.19) dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 2002;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al riparto dell'importo complessivo di € 313.418.389,79 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto indicato nell'allegato prospetto *A)*, in relazione al finanziamento (escluse le spese di funzionamento) delle funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Decreta:

Il finanziamento di € 313.418.389,79, da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2002 per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è ripartito tra le stesse secondo quanto indicato nell'allegato prospetto *A)*.

Roma, 8 agosto 2002

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO
PROSPETTO *A*

RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER L'ANNO 2002
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA
(Decreto legislativo n. 143/1997 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001)

Regioni	Miglioramento genetico	Altre attività	Compensazione anno 2001	Totale		Fenomeno subsidenza (legge n. 845/80)	Totale ripartito
	(in lire)	(in lire)	(in lire)	(in lire)	(in euro)	(in euro)	(in euro)
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1+2+3)	(5)	(6)	(7) = (5+6)
Piemonte	9.826.755.224	32.803.360.897	– 2.574.200.000	40.055.916.121	20.687.154,23	—	20.687.154,23
Valle d'Aosta	1.655.342.465	1.654.348.172	– 928.000.000	2.381.690.637	1.230.040,56	—	1.230.040,56
Lombardia	29.612.339.597	39.893.424.491	5.064.800.000	74.570.564.088	38.512.482,29	—	38.512.482,29
Prov. aut. Bolzano	2.017.183.948	6.664.659.779	– 1.349.800.000	7.332.043.727	3.786.684,57	—	3.786.684,57
Prov. aut. Trento	1.751.534.204	4.726.709.063	253.000.000	6.731.243.267	3.476.397,02	—	3.476.397,02
Veneto	9.604.177.743	37.860.939.594	9.917.200.000	57.382.317.337	29.635.493,67	2.602.940,00	32.238.433,67
Friuli-Venezia Giulia	3.438.629.433	9.217.082.673	1.055.000.000	13.710.712.106	7.080.991,86	—	7.080.991,86
Liguria	1.147.959.171	6.191.988.872	3.291.200.000	10.631.148.043	5.490.529,75	—	5.490.529,75
Emilia-Romagna	15.878.958.188	39.231.685.222	2.237.000.000	57.347.643.410	29.617.586,09	3.594.540,00	33.212.126,09
Toscana	3.561.137.917	23.113.607.318	– 4.178.200.000	22.496.545.235	11.618.495,99	—	11.618.495,99
Umbria	1.353.049.939	9.831.554.851	– 1.983.400.000	9.201.204.790	4.752.025,69	—	4.752.025,69
Marche	2.607.245.416	15.739.941.179	– 2.110.400.000	16.236.786.595	8.385.600,46	—	8.385.600,46
Lazio	5.265.670.137	26.894.974.568	1.434.800.000	33.595.444.705	17.350.599,20	—	17.350.599,20
Abruzzo	3.744.740.581	16.259.879.176	674.800.000	20.679.419.757	10.680.029,00	—	10.680.029,00
Molise	1.334.263.327	6.333.790.144	– 1.013.200.000	6.654.853.471	3.436.944,99	—	3.436.944,99
Campania	3.333.081.622	31.810.751.993	5.485.600.000	40.629.433.615	20.983.351.30	—	20.983.351,30
Puglia	4.357.388.837	49.772.246.433	5.106.600.000	59.236.235.270	30.592.962,38	—	30.592.962,38
Basilicata	2.478.724.941	14.085.593.008	– 3.840.400.000	12.723.917.949	6.571.355,21	—	6.571.355,21
Calabria	2.215.003.792	23.397.209.861	3.038.000.000	28.650.213.653	14.796.600,50	—	14.796.600,50
Sicilia	9.265.930.234	51.899.265.511	– 5.654.400.000	55.510.795.745	28.668.933,44	—	28.668.933,44
Sardegna	7.742.607.992	25.287.893.487	– 13.926.000.000	19.104.501.479	9.866.651,59	—	9.866.651,59
TOTALE	122.191.724.708	472.670.906.292	—	594.862.631.000	307.220.909,79	6.197.480,00	313.418.389,79

02A11222

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 luglio 2002.

Citazione della procedura di notifica di etichetta, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;

Vista la circolare 17 luglio 2000, n. 11, concernente prodotti soggetti a notifica di etichette ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Vista la circolare 18 luglio 2002, n. 3, recante applicazione della procedura di notifica di etichetta di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 111 del 1992 ai prodotti a base di piante e derivati aventi finalità salutistiche;

Visto l'uso fuorviante che spesso viene fatto della citazione della procedura di notifica di etichetta, con il riferimento alla stessa nel contesto di iniziative o messaggi pubblicitari:

Ritenuto di dover prevenire una distorta informazione dei consumatori;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aziende che, previa notifica effettuata in conformità delle norme citate in premessa, riportano nell'etichetta del prodotto o in un altro strumento informativo

la citazione dell'avvenuta notifica, sono tenute a farlo adottando integralmente la seguente dizione:

«Notificata al Ministero della salute in data .... (specificando giorno, mese ed anno). La presente notifica non implica accettazione, da parte del Ministero della salute, di qualsivoglia messaggio a carattere pubblicitario».

Art. 2.

1. Le aziende sono tenute a conformarsi al disposto di cui all'art. 1 per le nuove etichette al momento della notifica e per i nuovi strumenti informativi al momento dell'adozione.

Le aziende medesime, per le etichette già notificate, sono tenute ad adempiere alla prescrizione di cui al comma 1 di detto articolo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le scorte dei prodotti già immessi in commercio possono essere commercializzate in deroga alla prescrizione di cui all'art. 1 sino al loro esaurimento.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti, ai sensi della normativa vigente, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 138

02A11332

DECRETO 16 agosto 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sancandi Claudia Lucia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Sancandi Claudia Lucia cittadina belga, chiede il riconoscimento del titolo di gradée en kinésithérapie, conseguito il 24 giugno 1980 presso la Ecole Provinciale Supérieure de Kinésithérapie et d'Ergothérapie di Liegi (Belgio), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei servizi di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 nella seduta del 19 giugno 2002;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo gradée en kinésithérapie conseguito il 24 giugno 1980 presso la «Ecole Provinciale Supérieure de Kinésithérapie et d'Ergothérapie di Liegi (Belgio) dalla sig.ra Sancandi Claudia Lucia, nata a Ougrée (Belgio) il giorno 8 luglio 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista, (decreto ministeriale 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A11022

DECRETO 16 agosto 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pristachova Alzbeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo vysvedĉenie o maturitnej skùŝkeund rehabilitačný pracovnìk, conseguito nella Repubblica slovacca dalla sig.ra Pristachova Alzbeta, cittadina slovacca;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei servizi di cui al decreto legislativo 27 gennaio, n. 115, nella seduta del 19 giugno 2002;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Il titolo di studio vysvedĉenie o maturitnej skùŝkeund - rehabilitaĉný pracovnik conseguito presso l'Istituto per infermieri Strednà Zdravotnicka Škola Bratislava, di Bratislava (Slovacchia) il 2 giugno 1982 dalla sig.ra Pristachova Alzbeta, nata a Trenĉin (Slovacchia) il 13 dicembre 1960, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A11021

DECRETO 3 settembre 2002.

Modificazione al decreto n. 370 del 22 luglio 2002 concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44».

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 11, così come modificato dal decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44;

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539 e n. 540;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - Autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

Visto il decreto ministeriale, con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'immisione in commercio della specialità medicinale Trusopt nella confezione «soluzione oftalmica 2% 5 ml in contenitore ocumeter plus» (A.I.C. n. 031848017), a favore della società Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.;

Visto il decreto n. 370 del 22 luglio 2002 con il quale sono state revocate, per mancato rinnovo, le autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali, tra cui quella relativa al prodotto suddetto;

Considerato che, da accertamenti eseguiti, per il medicinale di cui trattasi la domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dalla normativa;

Decreta:

Il decreto n. 370 del 22 luglio 2002 concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44» è da considerarsi nullo nella parte relativa alla revoca del medicinale TRUSOPT nella confezione «soluzione oftalmica 2% 5 ml in contenitore ocumeter plus» (A.I.C. n. 031848017), la cui autorizzazione all'immissione in commercio, a favore della società Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a. con sede in via G. Fabbroni n. 6 - 00191 Roma, codice fiscale n. 00422760587, è confermata.

Il presente decreto viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2002

Il dirigente: GUALANO

02A11295

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 agosto 2002.

Sostituzione di un membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto del direttore dell'U.P.L.M.O. (ora D.P.L.) n. 512 in data 8 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto della direzione provinciale del lavoro n. 4 del 20 aprile 1999 di ricostituzione della suddetta commissione;

Vista la nota datata 19 agosto 2002 con la quale l'U.G.L. - Unione generale del lavoro, di Macerata designa il sig. Emiliozzi Lavinio quale membro supplente

in seno alla commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro, in sostituzione della sig.ra Crali Marzia;

Decreta:

Il sig. Emiliozzi Lavinio, nato a Macerata il 18 febbraio 1957, residente a Macerata in via Rotacupa di Villa Potenza, è chiamato a far parte della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Macerata quale membro supplente in rappresentanza dell'U.G.L. - Unione generale del lavoro di Macerata.

Macerata, 21 agosto 2002

Il direttore provinciale: BUCOSSI

02A11024

DECRETO 28 agosto 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Servizi vari fra mutilati ed invalidi G.ppe Toniolo a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 6 novembre 2001 e successivo accertamento del 5 marzo 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 - espresso nella seduta del 15 maggio 2002;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Servizi vari fra mutilati ed invalidi G.ppe Toniolo a r.l.», n. pos. 3325/152803, con sede in Bari costituita per rogito notaio dott. Alfredo Polito in data 18 maggio 1977, repertorio n. 67075, registro imprese n. 9631, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 28 agosto 2002.

Il dirigente: BALDI

02A11263

DECRETO 2 settembre 2002.

Scioglimento della «Società cooperativa sociale Del Seprio a r.l.», in Gallarate.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto il comma 1, prima parte dell'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina di un liquidatore;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 3 aprile 2002, con la quale è stato accertato che la «Società cooperativa sociale Del Seprio a r.l.» con sede in Gallarate, via Marsala, 40/C, si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte, in quanto non è in condizioni di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, non ha compiuto atti di gestione, non ha mai depositato bilanci fin dalla sua costituzione e che si trova altresì nelle condizioni previste dal citato decreto 27 gennaio 1998;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947 n. 1577, dalla Commissione centrale per le cooperative, in data 15 maggio 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma prima parte, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa: «Società cooperativa sociale Del Seprio a r.l.», con sede in Gallarate, via Marsala, 40/C, costituita per rogito del notaio Fazzini dott. Stefano in data 11 febbraio 1998, repertorio n. 13958/2148, registro imprese VA1998-38359 di Varese - BUSC 2021/290324.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 2 settembre 2002

Il direttore provinciale: BUONOMO

02A11265

DECRETO 3 settembre 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 15 maggio 2002;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «Giovani 88 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castelmauro (Campobasso), costituita per rogito notaio Rossi Antonio, in data 23 settembre 1988, repertorio n. 145439, registro società n. 2294, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 1027/238009;

soc. coop. «Ecolab Service Center», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio Rossi Antonio, in data 18 luglio 1979, repertorio n. 110392, registro società n. 1079, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 680/172098.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Campobasso, 3 settembre 2002

Il direttore provinciale: MARTONE

02A11258

PROVVEDIMENTO 2 settembre 2002.

Revoca del decreto di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Circolo famigliare a r.l.», in Carnago.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto il decreto del 29 maggio 2002 con il quale è stata disposta la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Circolo famigliare a r.l.», con sede in Carnago, ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per non aver ottemperato al pagamento del contributo biennale di cui al quarto comma dell'art. 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'opposizione da parte del soggetto passivo del tributo dal quale è risultato che il tributo è stato pagato in data anteriore al suddetto decreto del 29 maggio 2002;

Vista la nota n. 1457697 del 15 luglio 2002 del Ministero delle attività produttive con la quale si invita codesta direzione provinciale del lavoro a provvedere all'annullamento del decreto medesimo;

Dispone:

La revoca del citato decreto del 29 maggio 2002 sussistendone i presupposti e disponendo la trasmissione del presente atto all'ufficio del registro prefettizio e allo schedario generale della cooperazione per gli adempimenti di competenza al fine di assicurare continuità all'eventuale godimento dei benefici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 2 settembre 2002

Il direttore provinciale: BUONOMO

02A11259

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 giugno 2002.

Variazione del responsabile del laboratorio «Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i Regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato Regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2001, con il quale autorizzata il laboratorio Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria, ubicato in contrada Pianette di Montalto Uffugo (Cosenza), per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, nella persona del responsabile dott. Giovanni Zingone;

Considerato che, con nota del 17 giugno 2002 il laboratorio Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria, comunica che con determinazione del presidente della camera di commercio di Cosenza n. 2 del 16 maggio 2002 è stato individuato il nuovo responsabile di detto laboratorio, nella persona del prof. Giovanni Sindona;

Ritenuta, pertanto, la necessità di indicare un nuovo responsabile del laboratorio Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 16 marzo 2001, relativo all'autorizzazione al Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, il responsabile di detto laboratorio risulta essere il prof. Giovanni Sindona in sostituzione del dott. Giovanni Zingone.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A11294

DECRETO 29 agosto 2002.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella provincia autonoma di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il Regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il Regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura e alla montagna della provincia autonoma di Trento, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato della dipartimento all'agricoltura e al patrimonio della provincia autonoma di Bolzano, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato della direzione regionale delle politiche agricole di mercato della regione Veneto, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazioni di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Lago di Caldaro» o «Caldaro» o «Kalterersee» o «Kalterer» (esclusa la tipologia «Lago di Caldaro» scelto o «Caldaro» scelto o «Kalterersee» auslese o «Kalterer» auslese);

«Valdadige» o «Etschtaler».

«Casteller»;

«Trentino»;

«Trento»;

«Teroldego Rotaliano».

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

«Pinot bianco», «Chardonnay», «Pinot nero» e «Meunier».

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o saccarosio, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 agosto 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A11280

DECRETO 5 settembre 2002.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per la regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il Regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il Regolamento della commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visto il D.D. 7 agosto 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 17 agosto 2002 relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e dei vini a I.G.T.;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Emilia-Romagna con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio, per la vendemmia 2002, le condizioni climatiche sfavorevoli verificatesi riguardano tutte le uve ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per alcune varietà di viti atte alla produzione di uve per vini spumanti;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ispettorato centrale repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002-2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa ottenuti da varietà di uve prodotte nella regione Emilia-Romagna, indicate nell'allegato 1, atte a dare vini spumanti e vini spumanti di qualità.

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 5 settembre 2002

Il direttore generale: PETROLI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Albana, Trebbiano Romagnolo, Chardonnay, Montù, Pignoletto, Pinot bianco, Riesling italico, Sauvignon, Barbera, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco grasparossa, Lambrusco marani, Lambrusco salamino, Merlot, Raboso veronese, Sangiovese, Alionza, Malvasia bianca di Candia, Mostosa, Pinot grigio, Riesling, Muller Thurgau, Tocai friulano, Trebbiano toscano, Ancellotta, Cabernet Franc, Canina nera, Fortana, Gamay, Negretto, Pinot nero, Syrah, Terrano, Uva Longanesi, Lambrusco maestri, Biancame, Bombino bianco, Canina nera, Montepulciano, Trebbiano modenese, Lambrusco viadanese, Malbo gentile, Sgavetta, Uva tosca, Moscato bianco, Bonaria, Croatina, Bervedino, Malvasia di Candia aromatica, Dolcetto, Ortrugo, Malvasia rosa, Marsanne, Melara, Santa Maria, Verdea, Ervi, Groppello gentile, Lambrusco montericco, Marzemino, Verdicchio bianco, Alicante.

02A11261

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 luglio 2002.

Determinazione per il periodo 1º gennaio 2002-31 dicembre 2002, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 — quale risulta modificato dall'art. 9, comma 44, della legge 18 novembre1998, n. 415 — che demanda al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di accertare annualmente con proprio decreto la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

Visto il decreto legislativo 1º settembre 1995, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 3 aprile 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2001), con il quale la misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata all'8,00% per il periodo 1º gennaio 2001-31 dicembre 2001;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interesse di mora da applicare nel periodo 1º gennaio 2002-31 dicembre 2002;

Vista la nota n. 502168 del 22 febbraio 2002, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione IV, ha comunicato, che, sentita anche l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, il «prime rate» medio del sistema bancario, rilevato dall'Associazione Bancaria Italiana sia nel mese di dicembre 2001 sia al 31 gennaio c.a., si è ragguagliato al 7,25 per cento;

Ritenuto che di detto dato può tenersi conto ai fini della determinazione da adottare per il corrente anno;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - quale risulta modificato dall'art. 9, comma 44, della legge 18 novembre 1998, n. 415 - la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 è fissata per il periodo 1º gennaio 2002-31 dicembre 2002 al 7,25%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2002

p. *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
MARTINAT

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
VEGAS

02A11221

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 agosto 2002.

Scioglimento della società cooperativa di pesca «Mitil Sorgente - Soc. coop. a r.l.», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 24 giugno 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Taranto nei confronti della società cooperativa di pesca «Mitil Sorgente - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di pesca «Mitil Sorgente - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto, costituita in data 28 settembre 1993 con atto a rogito del notaio dott. Rosario Pirro di Taranto, omologato dal tribunale di Taranto con decreto 22 novembre 1993, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Gianluca Romano, con studio in Lecce, via Pordenone n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11218

DECRETO 12 agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «4 C Centro di coordinamento per cooperative consorziate, società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Moncalieri, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 marzo 2002, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «4 C Centro di coordinamento per cooperative consorziate, società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Moncalieri (Torino), (codice fiscale n. 04038970010) è posta in liquidazione coatta amministrativa, si sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968, domiciliato in Ivrea (Torino), via De Gasperi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11217

DECRETO 12 agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Az Services cooperativa a responsabilità limitata», in Venezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 dicembre 2000 e dei successivi accertamenti dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Az Services cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia (codice fiscale 02942520277), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Rossana Volpe, nata a Venezia Lido il 2 agosto 1955, domiciliata in Venezia Mestre, via Teatro Vecchio n. 11, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11010

DECRETO 12 agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Adige Servizi S.c. a r.l.», in Rovigo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza 19 aprile 2002 del tribunale di Rovigo con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Adige Servizi S.c. a r.l.», con sede in Rovigo, in liquidazione (codice fiscale 00595550294), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Maria Rossi nata a Ferrara il 20 marzo 1961, ivi domiciliata in via P. Gobetti n. 34, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11011

DECRETO 12 agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Polisportiva Bussolengo 2000 - Soc. coop. a r.l.», in Bussolengo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 4 luglio 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sportiva Bussolengo 2000 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bussolengo (Verona) (codice fiscale 02012280232), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Paolo Bagli, nato a Riccione (Rimini) il 27 dicembre 1958, domiciliato in Grezzana (Verona), via Borgo n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11012

DECRETO 12 agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Service - cooperativa sociale - Soc. coop. a r.l.», in Matelica, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 aprile 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co.Service - cooperativa sociale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matelica (Macerata), (codice fiscale 01146910433) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e la rag. Giuliana Pallucca, nata a Matelica (Macerata) il 25 marzo 1958, ivi domiciliata in via G. Venezian n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11013

DECRETO 12 agosto 2002.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «S. Gaetano», in Mercato San Severino.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2543 codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerate le gravi irregolarità emerse in sede di accertamento ispettivo del 18 luglio 2001 nei confronti della cooperativa «S. Gaetano», con sede in Mercato San Severino (Salerno);

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della D.G.S.P.C., secondo quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro «S. Gaetano» con sede in Mercato San Severino (Salerno), costituita in data 24 agosto 1988, a rogito notaio dott.ssa Rosa Troiano.

Art. 2.

Il dott. Antonio D'Antonio con studio in Cava de' Tirreni (Salerno), via A. De Gasperi n. 33, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11014

DECRETO 12 agosto 2002.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «Archimede», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2543 codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerato il reiterato sottrarsi alle verifiche ispettive da parte dei soci della cooperativa «Archimede», con sede in Milano;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale sviluppo produttività e competitività;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro «Archimede», con sede in Milano, costituita in data 20 aprile 1999, a rogito notaio dott.ssa Teresa Palumbo.

Art. 2.

Il rag. Crippa Antonio Maria con studio in Monza (Milano) in via Cavallotti n. 12 è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 12 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11015

DECRETO 12 agosto 2002.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa agricola «La Messapica», in Manduria.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerate le numerose irregolarità risultanti dal verbale di ispezione ordinaria del 18 maggio 2000 nei confronti della società cooperativa agricola «La Messapica» con sede in Manduria (Taranto), non sanate sebbene formalmente contestate, come rilevato con accertamento del 20 giugno 2001;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento dell'ente costituisca presupposto per il suo commissariamento;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa agricola «La Messapica» con sede in Manduria (Taranto), costituita in data 1° agosto 1995 a rogito notaio dott. Michele Adami.

Art. 2.

Il rag. Francesco Castelli con studio in Taranto, via P. Amedeo n. 146, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11016

DECRETO 12 agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Vitermensa - Soc. a r.l. - Cooperativa di produzione e lavoro per la conduzione e gestione di mense aziendali», in Viterbo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 7 maggio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Vitermensa - Soc. a r.l. - Cooperativa di produzione e lavoro per la conduzione e gestione di mense aziendali», con sede in Viterbo (codice fiscale n. 00607300563), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Massimo Rossi, nato a Latera (Viterbo) il 1° luglio 1967, e ivi domiciliato, via Antonio Gramsci n. 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11023

DECRETO 26 agosto 2002.

Nomina del commissario straordinario della «S.p.a. Milanostampa», in Farigliano.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Mondovì in data 10 agosto 2002, pervenuto a mezzo fax in data 19 agosto 2002, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Milanostampa, in liquidazione, con sede in Farigliano (Cuneo);

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del citato decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un commissario straordinario;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Milanostampa è nominato commissario il dott. Renato Nigro, nato a Napoli il 24 novembre 1940.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Mondovì;

alla Camera di commercio di Cuneo ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Mondovì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 agosto 2002

Il Ministro: MARZANO

02A11143

DECRETO 26 agosto 2002.

Nomina del commissario straordinario della «S.p.a. Costaferroviaria», in Costamasnaga.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Lecco in data 13 agosto 2002, pervenuto a mezzo fax in data 19 agosto 2002, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Costaferroviaria, con sede in Costamasnaga (Lecco);

Visto l'art. 38 del sopra citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del citato decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un commissario straordinario;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Costaferroviaria è nominato commissario l'avv. prof. Antonio Maria Palmieri, nato a Roma il 31 maggio 1959.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Lecco;

alla Camera di commercio di Lecco ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Lecco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 agosto 2002

Il Ministro: MARZANO

02A11144

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 2 settembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 13 agosto 2002 per interruzione dell'energia elettrica;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 13 agosto 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 2 settembre 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A11260

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 25 luglio 2002, n. **4.**

Problematiche connesse con il settore degli integratori alimentari: indicazioni e precisazioni.

Agli assessorati alla Sanità delle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano
Alle Direzione generale della prevenzione
All'Ufficio di Gabinetto
All'Istituto superiore di sanità
Alla F.N.O.M. CeO.
Alla F.I.M.G.G.
Alla F.O.F.I.
Alla Federfarma
Alla AIIPA
Alla Federsalus
Alla Federalimentare

Un corretto regime alimentare costituito da una adeguata e variata combinazione dei comuni alimenti è in grado di norma di soddisfare il fabbisogno nutrizionale di tutte le fasce della popolazione. In questo modo la razione alimentare nel suo complesso risulta strutturata in modo equilibrato in tutte le sue componenti utili, sia nutritive che fisiologiche.

Si osserva attualmente una forte promozione pubblicitaria di prodotti dietetici, integratori e prodotti «naturali» o «salutistici» non sempre rispondente a criteri razionali e scientificamente corretti. A volte si arriva direttamente a correlare l'impiego di tali prodotti con il conseguimento di importanti risultati, senza alcuna altra condizione.

Tra i prodotti maggiormente coinvolti vi sono quelli propagandati, al di là di quanto indicato sulla relativa etichetta, per dimagrire o per migliorare la prestazione sportiva, facendo leva sul desiderio sempre più diffuso del recupero della linea o del conseguimento di una forma fisica ottimale da parte degli atleti per migliorare la loro performance.

La situazione sopra descritta merita la massima attenzione per i possibili abusi o comportamenti inadeguati che ne possono derivare.

Si ravvisa pertanto l'opportunità di fornire elementi informativi per favorire una sana alimentazione e fare in modo che l'eventuale uso di integratori e altri prodotti salutistici avvenga in modo corretto per potersi rivelare utile.

L'obiettivo di fondo da perseguire è quello di una modifica permanente delle abitudini scorrette, sedentarietà compresa, in modo da eliminare tutti i fattori di rischio rimuovibili e seguire uno stile di vita idoneo alla tutela della salute.

Si vuole richiamare l'attenzione sul fatto che il termine «naturale», con cui spesso vengono qualificati alcuni prodotti alimentari salutistici, non dà di per sé garanzie in termini di sicurezza d'uso o di effetti favorevoli per l'organismo perché, come noto, non tutte le sostanze naturali hanno proprietà benefiche.

In particolare, si deve tener presente che gli integratori, come anche tutti gli altri prodotti salutistici, non vanno usati per periodi prolungati senza consiglio del medico.

Per quanto concerne le fasce più sensibili della popolazione come ad esempio bambini e donne in gravidanza), è auspicabile che tale parere sia sentito prima dell'utilizzo.

Gli integratori possono contribuire a colmare gli apporti nutrizionali di razioni alimentari per qualche aspetto carenti o anche a favorire fisiologicamente il benessere dell'organismo.

Il loro impiego, in ogni caso, non può essere promosso, né deve essere inteso, come un mezzo per correggere comportamenti inadeguati.

Ai fini della perdita di peso, l'eventuale uso di integratori può avere solo una funzione coadiuvante della dieta ipocalorica.

È bene associare alla restrizione delle entrate caloriche un aumento delle uscite con l'attività fisica nella pratica quotidiana, abbandonando stili di vita sedentari.

Va ricordato inoltre che, in caso di restrizione calorica, l'organismo reagisce con una conseguente riduzione delle richieste energetiche.

Stati di obesità conclamata richiedono necessariamente un trattamento da parte di personale qualificato.

È consigliabile non seguire «diete», associate o meno all'uso di integratori, per periodi prolungati (oltre le due-tre settimane), senza consultare il medico.

In materia di pubblicità, si ricorda il divieto di utilizzare espressioni volte a quantificare nel tempo il calo ponderale ottenibile con l'uso dei prodotti dietetici destinati alla riduzione del peso, di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 1998, n. 519.

Si ritiene che la pubblicità degli integratori debba tenere conto dello stesso divieto, rimanendo valide anche per tali prodotti le motivazioni che ne hanno portato all'adozione.

Per tutti i prodotti da associare a diete «dimagranti», il messaggio pubblicitario non deve essere tale da indurre ad un abuso dei consumi e deve far risaltare il ruolo insostituibile della dieta ipocalorica. È anche auspicabile che venga dato rilievo all'esigenza di contrastare la sedentarietà.

Altra tipologia di prodotti oggetto di forte spinta promozionale è quella degli integratori e dei prodotti dietetici cui vengono attribuite proprietà dirette a favorire lo sviluppo muscolare o a migliorare la prestazione sportiva.

I prodotti dietetici espressamente destinati agli sportivi, e come tali etichettati, devono essere conformi alle

specifiche linee guida ministeriali, di cui alla circolare del Ministero della sanità 7 giugno 1999, n. 8, che ne delineano i criteri di composizione e di etichettatura.

Oltre a quelli sopra indicati, altri prodotti vengono proposti per l'uso agli sportivi attraverso varie forme di pubblicità o di promozione, tra cui molti integratori alimentari. Questi ultimi devono comunque rispondere ad apposite linee guida, messe a punto e periodicamente aggiornate dal Ministero della salute.

Le linee guida sui prodotti dietetici per sportivi e quelle sugli integratori alimentari sono disponibili per la consultazione sul portale del Ministero della salute (www.ministerosalute.it).

L'uso dei prodotti in questione deve rispondere a criteri razionali per contribuire a sostenere le fisiologiche esigenze dell'organismo sul piano nutrizionale.

Integrazioni di nutrienti in quantità eccessive, tali da superare gli effettivi fabbisogni dell'organismo sono, soprattutto se prolungate irrazionali e sconvenienti, in quanto non comportano vantaggi sulla condizione fisica o sulla prestazione e si rivelano solo come un inutile sovraccarico da smaltire.

Prima dell'uso, in ogni caso, è bene leggere attentamente le etichette dei prodotti per verificarne i contenuti, non superare le quantità di assunzione indicate ed attenersi ad eventuali avvertenze.

Vi sono, inoltre, altri prodotti, al di fuori dei dietetici e degli integratori, pubblicizzati per effetti favorevoli sulla massa muscolare o sulla prestazione sportiva.

Si raccomanda di non usare prodotti proposti per l'acquisto o per il consumo che non contengano in etichetta dati chiari sugli ingredienti impiegati e sui principali costituenti. Alcuni possono anche contenere naturalmente sostanze in grado di determinare positività ai test antidoping.

In ogni caso, per migliorare la qualità della vita l'attività sportiva deve essere espletata correttamente, nel rispetto della fisiologia dell'organismo.

Appare importante evidenziare che agli insegnanti di educazione fisica, nonché agli allenatori e ai preparatori atletici a livello professionistico e amatoriale, compete un importante ruolo educativo che consiste nel favorire il mantenimento o l'adozione di un adeguato stile di vita per la tutela della salute e nell'allertare sui rischi legati all'uso di pratiche incongrue.

È necessario che tutti i responsabili delle strutture deputate allo svolgimento dell'attività fisica e sportiva, oltre a valorizzare in tal senso il ruolo delle suddette figure professionali, seguano una condotta volta a favorire una sana pratica dello sport da parte degli utenti.

Si richiamano, di seguito, le principali disposizioni applicabili alla pubblicità degli integratori alimentari, che:

non deve indurre in errore sulle effettive caratteristiche del prodotto (art. 2 del decreto legislativo n. 109/1992, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari);

non deve attribuire proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane né fare altrimenti riferimento a simili proprietà (art. 6 della direttiva 2002/46/CE ed art. 2 del decreto legislativo n. 109/1992);

non deve impiegare diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non sia in grado di apportare, in genere, sostanze nutritive in quantità sufficienti (art. 7 della direttiva 2002/46/CE).

La pubblicità, inoltre, deve essere correlata alle indicazioni del prodotto riconosciute con l'etichettatura e non deve indurre a ritenere che la sicurezza e l'efficacia del prodotto medesimo sia dovuta al fatto che si tratta di una sostanza naturale.

Non si ritengono ammissibili affermazioni che attribuiscono all'uso di un prodotto il conseguimento di risultati sicuri senza alcuna necessità di cambiare abitudini e comportamenti, in quanto tali affermazioni traggono in errore i consumatori e contrastano con l'esigenza sanitaria di promuovere un sano stile di vita per la tutela della salute.

Ove si tratti di prodotti per i quali sono previste delle avvertenze, il messaggio pubblicitario deve contenere un invito esplicito a leggerle con attenzione.

Quando in pagine pubblicitarie di organi di stampa dedicate ad un determinato prodotto si riporta la dicitura «notificato al Ministero della salute», o la si inserisce nel contesto di messaggi pubblicitari, televendite e simili, non si deve intendere che il messaggio in questione sia stato vagliato e condiviso.

La predetta dicitura, infatti, si riferisce solo alle modalità seguite per l'immissione in commercio, cioè alla trasmissione dell'etichetta al Ministero della salute, che, entro il termine di 90 giorni, valuta il prodotto per gli aspetti relativi alla composizione e all'etichettatura.

Le aziende che avendo effettuato la notifica dell'etichetta, intendono citarla con la dicitura «notificato al Ministero della salute» o con simili espressioni, sono tenute a farlo indicando che ciò non implica la condivisione da parte del Ministero dei messaggi pubblicitari (art. 1, decreto ministeriale 25 luglio 2002).

Anche la pubblicità tramite Internet deve essere conforme ai criteri sopra indicati.

Tutto quanto sopra premesso, si invitano codesti assessorati ad adottare iniziative ed interventi volti a promuovere una corretta alimentazione e idonei stili di vita presso le varie fasce di popolazione, intensificando, tra l'altro, la vigilanza su centri, palestre o simili strutture, per innalzare il livello di tutela della salute.

Codesti assessorati sono, altresì, invitati ad attivare controlli sui messaggi pubblicitari che possono indurre in errore al fine di una loro segnalazione all'Autorità Garante.

Si gradirà ricevere un riscontro relativo alle iniziative adottate nel senso sopra indicato.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 25 luglio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

02A11255

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto dirigenziale del 4 settembre 2002: Positano de Vincentiis Andrea, notaio residente nel comune di Città della Pieve, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

02A11293

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 12 settembre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9757
Yen giapponese	117,17
Corona danese	7,4257
Lira Sterlina	0,62740
Corona svedese	9,1761
Franco svizzero	1,4656
Corona islandese	84,65
Corona norvegese	7,3710
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57313
Corona ceca	29,853
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,51
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,5878
Lira maltese	0,4124
Zloty polacco	4,0727
Leu romeno	32282
Tallero sloveno	228,0255
Corona slovacca	43,063
Lira turca	1626000
Dollaro australiano	1,7646
Dollaro canadese	1,5425
Dollaro di Hong Kong	7,6100
Dollaro neozelandese	2,0539
Dollaro di Singapore	1,7167
Won sudcoreano	1167,33
Rand sudafricano	10,3741

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A11376

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca di autorizzazione alla produzione di medicinali omeopatici alla società Laboratoires Dolisos Italia S.r.l., in Vigonza.

Con il decreto n. M-155/2002 del 9 agosto 2002 è stata revocata — su rinuncia della società titolare — l'autorizzazione alla produzione di medicinali omeopatici rilasciata alla società Laboratoires Dolisos Italia S.r.l.. per la propria officina sita in Vigonza (Padova) - via Colonnello, Varisco, 26.

02A11267

Sospensione di autorizzazione alla produzione di medicinali omeopatici alla società Laboratoires Dolisos Italia S.r.l., in Torino.

Con il decreto n. M-167/2002 del 29 agosto 2002 è stata sospesa — ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2002 — l'autorizzazione alla produzione di medicinali omeopatici rilasciata alla società Laboratoires Dolisos Italia S.r.l., per la propria officina sita in Torino - via Saluzzo, 18.

Motivo della sospensione: mancato rispetto delle norme di buona fabbricazione rilevato durante il sopralluogo ispettivo.

02A11266

Sospensione di autorizzazione alla produzione di specialità medicinali alla società Ramini S.p.a., in Roma

Con il decreto n. M-168/2002 del 29 agosto 2002 è sospesa — a tempo indeterminato — ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali rilasciata alla società Ramini S.p.a. per la propria officina sita in Roma - via Di Vallerano, 96.

Motivo della sospensione: riscontro di non conformità e deviazioni dalle norme di buona fabbricazione durante sopralluogo ispettivo.

02A11268

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dicloral»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 471 del 27 agosto 2002

Specialità medicinale DICLORAL «0,074 G/100 ml collutorio» 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 032085019.

Società Prodotti Formenti S.r.l., via Correggio n. 43 - 20149 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Dicloral, «0,074 G/100 ml collutorio» 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 032085019, prodotti anteriormente al 5 settembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 425 del 12 luglio 2001, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 31 agosto 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11296

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di tutte le specialità medicinali per uso umano prodotte dalla società Pharmacia Italia, in Milano.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 472 del 4 settembre 2002

Specialità medicinali tutte.

Società Pharmacia Italia S.p.a., via Robert Koch 1.2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali, nelle forme, confezioni e numero di A.I.C. elencate nel decreto n. 47 del 15 febbraio 2002, prodotti anteriormente al 14 marzo 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del medesimo decreto n. 47 del 15 febbraio 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 10 settembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11297

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata nel corso della riunione del 24 e 25 luglio 2002, la domanda presentata dal Consorzio Volontario Vini D.O.C. «San Colombano al Lambro» o «San Colombano», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in San Colombano al Lambro il 7 maggio 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere della regione Lombardia del 13 settembre 2001 con il quale è stato espresso, tra l'altro, parere negativo per quanto attiene alla possibilità di produrre vini a d.o.c. della tipologia «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» Verdea;

Ritenuto necessario, inoltre, acquisire ulteriori elementi in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'allegato VI, lettera *A*, commi 1 e 2, del regolamento (CE) 1493/99 e dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per quanto attiene all'inclusione nella zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» di un territorio collinare sito in provincia di Pavia;

Ha espresso, presente il funzionario della regione Lombardia, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla predetta proposta, dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SAN COLOMBANO AL LAMBRO» O «SAN COLOMBANO»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Rosso» (anche nella tipologia frizzante) e «Bianco» (anche nella tipologia frizzante).

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano», devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» rosso:

Croatina: 30-50%;

Barbera: 25-50%;

Uva rara: fino ad un massimo del 15%.

Possono inoltre concorrere, alla produzione di detto vino, anche le uve a bacca nera provenienti da uve di vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Milano, Lodi e Pavia, presenti nei vigneti, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15% sul totale.

«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» bianco:

Chardonnay: minimo 50%;

Pinot nero: minimo 10%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca bianca provenienti da uve di vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le province di Milano, Lodi e Pavia, presenti nei vigneti, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15% sul totale, con esclusione dei vitigni aromatici.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano», devono essere prodotte esclusivamente nella zona collinare che comprende in parte il territorio amministrativo del comune di San Colombano al Lambro in provincia di Milano ed in parte, i territori amministrativi dei comuni di Graffignana e Sant'Angelo Lodigiano in provincia di Lodi, di Miradolo Terme e Inverno e Monteleone in provincia di Pavia.

Tale zona è così delimitata: partendo dal km 16 della strada provinciale che esce da San Colombano al Lambro, il limite prosegue lungo questa in direzione sud fino ad incrociare, in prossimità di Mostiola, la strada statale n. 234 Casalpusterlengo - Pavia al km 27; segue la strada statale verso ovest (Pavia) ed, in prossimità del km 23.900, prosegue per la strada che costeggia la strada statale in direzione di Pavia; dopo i primi 400 metri, piega quindi verso nord e poi verso nord-ovest fino a raggiungere il centro abitato di Miradolo, lo attraversa e, sempre in direzione nord-ovest, prosegue per la strada che raggiunge Monteleone, attraversa tale centro abitato e sul proseguimento 150 metri circa prima di raggiungere il centro di Invernino, segue per la strada che prima in direzione est e poi nord-est conduce a Graffignana fino ad incrociare, in prossimità della Cascina da Zerbi, la Roggia Colombara; prosegue lungo questa verso sud-est fino ad incontrare la strada Graffignana - San Colombano al Lambro in prossimità del km 37.500; prosegue lungo questa verso San Colombano al Lambro, attraversa il centro abitato per raggiungere in uscita il km 16 della strada provinciale da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

CONDIZIONI NATURALI DELL'AMBIENTE.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti collinari e pedecollinari ben esposti con equilibrata proporzione di sabbia, limo e argilla, mentre sono da escludere in particolare i fondi valle ed i terreni in pianura.

DENSITÀ D'IMPIANTO.

Fermo restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti dovranno essere composti da un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 2500. I vigneti di nuovo impianto o di reimpianto per la produzione della denominazione d'origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» recante la menzione di «vigna» seguita dal toponimo, dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3300.

FORME DI ALLEVAMENTO E SESTI D'IMPIANTO.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona o comunque atti a non modificare le caratteristiche dei vini: spalliera semplice o doppia, pergola a tetto inclinato, Casarsa GDC. Per i vigneti di nuovo impianto o di reimpianto per la produzione della denominazione d'origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano», recante la menzione «vigna» seguita dal toponimo, le forme di allevamento consentite sono: spalliera semplice o doppia, cordone speronato basso e Casarsa.

I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

La regione Lombardia può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

SISTEMI DI POTATURA.

La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere corta.

IRRIGAZIONE E FORZATURA.

È vietata ogni tipo di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso, a condizione che sia effettuata in modo da non alterare la tipicità del vino.

RESA AD ETTARO E TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO MINIMO NATURALE.

La resa massima di uva a ettaro in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» sono:

	T/ha	vol%
«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» rosso:	11	10,5
«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» bianco:	11	10,5

La resa massima di uva a ettaro in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» recante la menzione «vigna» seguita dal toponimo, sono:

	T./ha	vol%
«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» rosso:	11	11,5
«San Colombano al Lambro» «Lambro» o «San Colombano» rosso riserva:	10	12
«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» bianco:	11	11

Anche in annate favorevoli, la produzione di uva per ettaro dovrà essere riportata, nei limiti sopra indicati, purché la produzione globale di uva del vigneto non superi del 20% le rese prestabilite.

La regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia e con proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e il parere del Consorzio di tutela, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltura, può stabilire un limite massimo di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, Pavia e Lodi.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

ZONA DI VINIFICAZIONE E IMBOTTIGLIAMENTO.

Le operazioni di vinificazione, elaborazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni di San Colombano al Lambro in provincia di Milano, di Graffignana e Sant'Angelo Lodigiano in provincia di Lodi, di Miradolo Terme, Inverno e Monteleone e Chignolo Po in provincia di Pavia.

Le operazioni per la elaborazione dei vini frizzanti sono autorizzate anche nell'ambito delle province di Piacenza e Pavia.

Tuttavia è consentito che suddette operazioni di vinificazione, elaborazione e invecchiamento siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve — ma a non più di 3 km in linea d'aria dal confine della stessa — e che siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

La deroga, come sopra prevista, è concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione interessata e comunicata all'Ispettorato repressione frodi e alle camere di commercio competenti per territorio.

ARRICCHIMENTO E COLMATURA.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

È ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varietà di vite, ma non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5% per la complessiva durata dell'invecchiamento.

ELABORAZIONE.

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, pur tenendo opportunamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca atte a conferire ai vini derivati le peculiari caratteristiche.

Resa uva-vino e vino-ettaro.

La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, e la produzione massima di vino per ettaro, sono:

	Uva/vino %	Hl/ha
«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» rosso	70	77
«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» bianco	70	77

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» recante la menzione «vigna» seguita dal toponimo, sono:

	Uva/vino %	Hl/ha
«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» rosso	70	77
«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» rosso riserva	70	70
«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» bianco	70	77

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade per tutto il prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata.

INVECCHIAMENTO, IMMISSIONE AL CONSUMO.

Il vino a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» bianco recante la menzione «vigna» seguita da toponimo, prodotto nel rispetto del presente disciplinare, può essere affinato anche in legno e immesso al consumo dopo avere maturato almeno tre mesi di affinamento in bottiglia a decorrere dalla data di imbottigliamento.

Il vino a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» rosso recante la menzione «vigna» seguita da toponimo, prodotto nel rispetto del presente disciplinare, può essere affinato anche in legno e immesso al consumo a decorrere dal 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia avendo maturato almeno tre mesi di affinamento in bottiglia.

Il vino a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» recante la menzione «vigna» seguita da toponimo, prodotto nel rispetto del presente disciplinare, se immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore ai 24 mesi, a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno 12 in recipienti di legno, può fregiarsi del termine «riserva».

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione d'origine controllata «S. Colombano al Lambro» o «San Colombano» all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» rosso:

colore: rosso rubino di varia intensità;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto o abboccato, sapido, fresco, giovane, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» bianco:

colore: paglierino o paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: armonico, talvolta abboccato, fresco, giovane, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

I vini a denominazione di origine controllata «S. Colombano al Lambro» o «San Colombano» con la menzione «vigna» seguita dal toponimo, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» rosso:

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: sapido, tranquillo, fine, di corpo, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» rosso riserva:

colore: rosso rubino intenso con riflessi granati;

odore: vinoso, caratteristico, gradevole;

sapore: sapido, tranquillo, armonico, di corpo, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

«San Colombano al Lambro» o «San Colombano» bianco:

colore: paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, fresco, giovane, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

Per i vini a denominazione di origine controllata «S. Colombano al Lambro» o «San Colombano» con la menzione «vigna» seguita dal toponimo, è consentita la conservazione in recipienti di legno; il sapore di tali vini può rilevare lieve sentore (o percezione) di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti di acidità totale e dell'estratto secco netto sopra indicati.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

QUALIFICAZIONI.

Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore e nel rispetto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

ANNATA.

Nella presentazione e designazione dei vini può essere riportata l'indicazione dell'annata della vendemmia da cui il vino deriva; tale indicazione è obbligatoria per i vini recanti la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, e dalla specificazione riserva.

Art. 8.

Confezionamento

VOLUMI NOMINALI.

I vini di cui all'art. 1 recanti la menzione «vigna» seguita dal toponimo, devono essere posti in vendita in recipienti di capacità fino ai cinque litri.

TAPPATURA E RECIPIENTI.

Tutti i vini della denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» se confezionati in recipienti inferiori a cinque litri, devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro e con tappo raso bocca.

L'uso del tappo di sughero raso bocca è obbligatorio per i vini recanti la menzione «vigna».

02A11262

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «42º Salone nautico internazionale», di Genova.

Con decreto ministeriale del 23 agosto 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «42º Salone nautico internazionale» che avrà luogo a Genova dal 5 ottobre 2002 al 13 ottobre 2002.

02A11256

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «ELF - European Logistic Forum 2002», di Genova.

Con decreto ministeriale del 23 agosto 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «ELF - European Logistic Forum 2002» che avrà luogo a Genova dal 28 ottobre 2002 al 30 ottobre 2002.

02A11257

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 5 luglio 2002 del Ministero della salute, recante: «Deroga al valore limite del parametro "pH" regione Piemonte - lago Sirio e lago Grande di Avigliana». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 7, prima colonna, nel terzo capoverso delle premesse, al secondo rigo, dove è scritto: «... per le acque dei laghi Sirio e Avigliana ...», leggasi: «... per le acque dei laghi Sirio e *Grande* Avigliana ...»;

all'art. 1, primo rigo, dove è scritto: «Il valore limite del parametro ...», leggasi: «Il valore limite *superiore* del parametro ...».

02A11334

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651215/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035